

ORDINANZA N. 47

Oggetto: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 44 DEL 11/05/2021.

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 44 del 11/05/2021 recante: Divieto di utilizzo per il consumo diretto umano dell'acqua relativamente alle frazioni: Cret de Perrères, Battendière e Crépin per non conformità ai parametri”;

VISTE le nuove analisi effettuate dalla società Chiono del Veliero S.A.S. di Rivara (TO), recepite al Protocollo dell'Ente con cronologico n. 5700 del 20/052021, **che hanno evidenziato parametri non conformi al consumo diretto umano dell'acqua relativamente alla frazione BATTENDIERE di Valtournenche;**

PRESO ATTO che relativamente ai parametri delle frazioni Cret de Perrères e Crépin le analisi effettuate dalla società Chiono del Veliero S.A.S. di Rivara (TO) e recepite al Protocollo dell'Ente con cronologico n. 5700 del 20/052021 hanno evidenziato la conformità dell'acqua;

CONSIDERATO necessario provvedere a tutela della salute, dell'incolumità pubblica e dell'ambiente con l'emissione, ai sensi del D.LGS. 31/01 ss.mm.ii. e- in particolare dell'art. 10- di provvedimento cautelativo fino all'effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerge la conformità dell'acqua ai parametri;

RITENUTO procedere alla revoca parziale dell'Ordinanza n. 44/2021 essendo cessate le parte delle motivazioni legate alla sua adozione;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

1. La revoca parziale dell'ordinanza n. 44 del 11/05/2021 in quanto la società Chiono del Veliero S.A.S. di Rivara (TO), ha comunicato la conformità delle acque nelle frazioni Cret de Perrères e Crépin;
- 2. Il divieto assoluto di utilizzo per il consumo diretto umano dell'acqua erogata nella frazione BATTENDIERE fino alla revoca della presente ordinanza;**
3. Il personale dell'ufficio Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
4. L'Ufficio Tecnico è incaricato della affissione della presente ordinanza nelle frazioni in questione al fine di informare l'Utenza;
5. A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notificazione

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034).

Valtournenche, il 21/05/2021

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**